



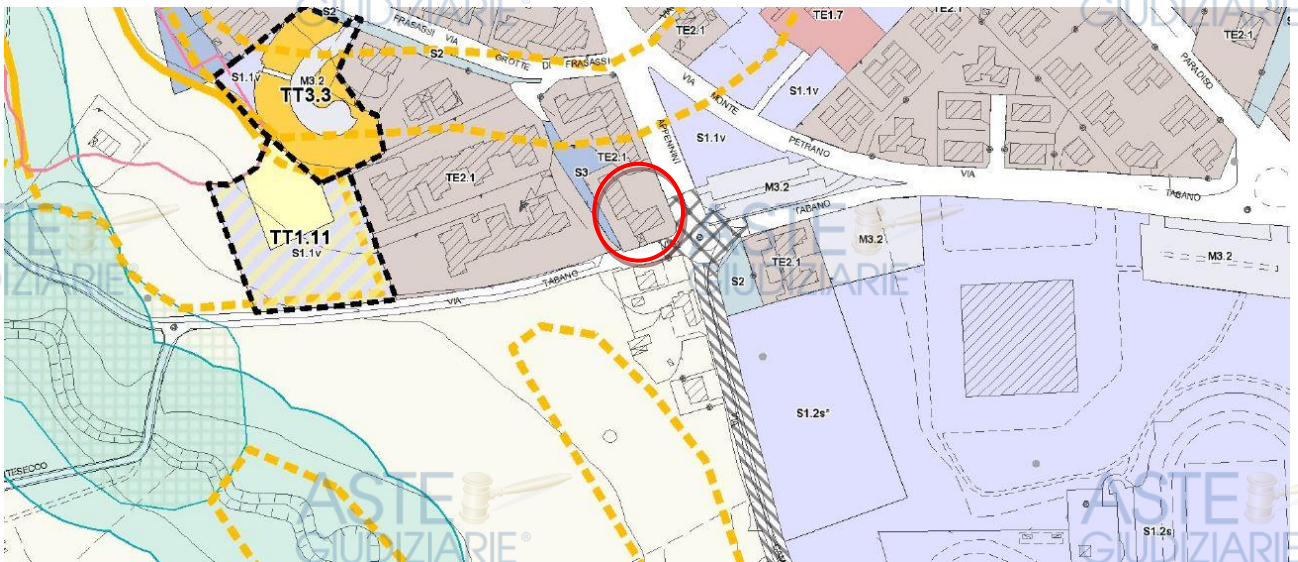
ALL. 4



STRALCIO N.T.A. DI P.R.G.



STRALCIO PRG



Tav 5p

STRALCIO NTA PER L'AREA SELEZIONATA

Art. 25 – Territorio urbano edificato TE

(articolo modificato con Delibera di C. C. n. 111 del 21/06/2018)

Il territorio urbano edificato TE si articola in: TE1-Città storica, TE2-Città consolidata, TE3-Città recente.

Le industrie classificate come insalubri di I e II classe negli appositi elenchi ministeriali dovranno collocarsi nelle aree in cui sia prevista la destinazione produttiva industriale e/o artigianale e/o terziaria, fatte salve le necessarie autorizzazioni in materia ambientale. Nel caso in cui l'insediamento comporti la costruzione di un nuovo impianto in area libera o la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, quando ammesso dalla disciplina di zona, lo stesso è subordinato a uno studio geolitologico e idrogeologico di dettaglio e ad una delibera del Consiglio Comunale che ne valuti esplicitamente la sostenibilità e compatibilità ambientale, indichi le eventuali opere di mitigazione richieste ed i requisiti tecnologici da garantirsi.

Art. 29 – Città consolidata TE2

1. La Città consolidata TE2 individua le parti del territorio urbano completamente o parzialmente edificate e configurate nelle proprie caratteristiche morfologiche e di impianto, con livelli prestazionali di qualità urbana e ambientale tali da non richiedere interventi di trasformazione.
2. Gli interventi nella Città consolidata devono perseguire obiettivi di mantenimento e qualificazione fisica delle dotazioni urbane, di miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, di qualificazione funzionale, di integrazione tra funzione abitativa e attività economiche e sociali con essa compatibili.
3. La Città consolidata TE2 si articola in: Città consolidata con prevalenza di residenza TE2.1; Città consolidata con prevalenza di attività economiche TE2.2.

Art. 30 – Città consolidata con prevalenza di residenza TE2.1

(articolo modificato con Delibere di C. C. n. 12 del 21/01/2014, n. 111 del 21/06/2018, n. 52 del 21/03/2019 e n. 113 del 30/07/2020)

1. Destinazioni d'uso ammesse: residenze e abitazioni collettive, attività ricettive (campeggi esclusi), esercizi commerciali, terziario diffuso, cinema e teatri, artigianato di produzione (limitatamente alle attività compatibili con la residenza assentite in via preventiva dall'Asur competente per territorio), servizi e attrezzature collettive di livello locale e urbano, parcheggi, stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti (secondo i criteri definiti dall'articolo 77).
2. La superficie utile lorda destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 75% della superficie utile lorda dell'intero edificio. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima per ogni intervento edilizio, comprese le variazioni della destinazione d'uso. Nelle aree TE2.1a individuate nella tavola 5p, la superficie utile lorda destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 50% della superficie utile lorda dell'intero edificio. Quando la percentuale interessi una porzione dell'unità immobiliare, si considererà l'intera unità.

3. Tipi di intervento consentiti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Circa gli interventi di nuova costruzione (così come definiti dal Dpr n. 380/2001): l'ampliamento e la demolizione con ricostruzione sono consentiti nei limiti di cui ai successivi commi 6 e 7; la nuova edificazione è consentita, nei limiti di cui ai successivi commi 6 e 7, nelle aree libere di completamento insediativo individuate sulla tavola 5p come "lotti liberi" e in tutte le aree che presentano le seguenti condizioni:

- siano direttamente accessibili dalla viabilità pubblica;
- non siano state utilizzate a scopo edificatorio per precedenti interventi edilizi realizzati sulla base degli indici e parametri previsti dal presente articolo;
- la loro consistenza e conformazione consenta il rispetto di quanto previsto al successivo comma 4.

4. Gli interventi che incidono sulla permeabilità dei suoli dovranno soddisfare la verifica di invarianza idraulica secondo la normativa vigente in materia. Gli interventi che comportano incremento del carico insediativo dovranno prevedere spazi per la sosta direttamente raggiungibili dalla pubblica via nella misura minima di un posto auto ogni nuova unità residenziale, ferme restando le dotazioni minime previste dalla normativa vigente in materia.

5. Gli interventi devono conciliarsi con l'impianto urbanistico circostante per quanto attiene alle caratteristiche morfotipologiche degli edifici, alla sistemazione esterna dell'area.

Ai fini della valutazione dell'intervento nel contesto urbano, ogni progetto di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione dovrà essere corredato da un rilievo, cartografico e fotografico, dello stato di fatto delle aree e degli edifici confinanti.

6. Indici urbanistici: rapporto di copertura massimo = 40% della superficie fondiaria; superficie permeabile almeno pari al 50% della superficie scoperta del lotto; indice di utilizzazione fondiario (Sul/Sf) = 0,50 mq/mq; H massima (nel caso di sopraelevazione o nuova edificazione) = ml. 10,50. Restano ferme le limitazioni previste dagli articoli 80 e 83 delle presenti norme tecniche di attuazione (situazioni 2 e 5 di cui alla tavola 6p).

Negli interventi di ampliamento la superficie utile lorda già eventualmente esistente sul lotto è da intendersi inclusa nella Sul complessivamente realizzabile.

Negli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia la Sul ammessa è quella ricavabile nell'edificio stesso, senza aumento di volume e nel rispetto delle modalità prescritte per questi tipi di intervento dall'articolo 3 del Testo unico in materia edilizia, Dpr n. 380/2001.

7. Per i lotti contrassegnati con la sigla TE2.1* non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6. Sono prescritti massimo n. 7 piani fuori terra e tipologia edilizia analoga a quella prevista dai rispettivi titoli abilitativi edilizi già rilasciati alla data del 01/01/2018. La SUL fuori terra massima realizzabile è pari a quella prevista nel Piano di Recupero "Campus Boario" approvato con Delibera di C.C. n. 13 del 9 Febbraio 2007 (mq 3.285). Nel caso di copertura a padiglione l'inclinazione delle falde dovrà essere analoga a quella degli edifici esistenti circostanti. L'eventuale piano interrato, da adibire esclusivamente a posti auto, potrà anche avere un ingombro planimetrico maggiore rispetto al piano terra, esclusivamente finalizzato alla dotazione minima dei parcheggi privati imposti dalla L. 122/89. Ferme restando le destinazioni di cui al comma 1, la SUL destinata alla residenza non potrà essere inferiore all' 85% della SUL dell'intero edificio e nel caso di nuova edificazione dovranno essere previsti al piano terra spazi per uso collettivo, servizi e attrezzature collettive di livello locale e urbano ed uffici pubblici.

8. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia dovranno rispettare le disposizioni dell'articolo 11 , "Tutela e sviluppo del verde urbano", delle "Norme per la salvaguardia e valorizzazione delle risorse del patrimonio botanico-vegetazionale e del paesaggio agrario", costituenti parte integrante delle presenti Norme tecniche di attuazione. Restano ferme in ogni caso le disposizioni previste nel vigente "Regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale del Comune di Jesi".
9. Strumenti d'intervento: titoli abilitativi di intervento diretto.
10. Nelle aree TE2.1(1,2,3,..) individuate con la corrispondente sigla ed apposito perimetro sulla tavola 5p, fermo restando quanto riportato nei precedenti commi, la nuova edificazione è condizionata alla cessione gratuita al Comune per finalità di pubblico interesse delle corrispondenti aree individuate con la sigla a.c.(1,2,3,..) ed apposito perimetro sulla medesima tavola 5p. In questo caso lo strumento di intervento è il piano urbanistico attuativo o il permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..